



Comune di Gravina di Catania

Città metropolitana di Catania

- VII SERVIZIO -ASSETO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

***RIAPPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
SUI TERRENI RIPORTATI IN CATASTO
AL FOGLIO 5 PARTICELLE 364,366 E 368***

RELAZIONE TECNICA

Data **19 APR. 2022**



Il Responsabile del VII Servizio
dott. Raimondo Santoncito

Relazione



Il Comune di Gravina di Catania è attualmente dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto Dirigenziale dell'A.R.T.A. del 7 luglio 2008, i cui vincoli sono decaduti.

Si deve riapporre il vincolo preordinato all'esproprio dell'area riportata al NCT al foglio 5 particelle 364,366 e 368, la riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio avviene a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 13/09/2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento definitivo relativo ai lavori di *“completamento, riqualificazione ed adeguamento alle norme CONI, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie dell'impianto sportivo sito in via Don Bosco”*.

Il progetto dei lavori sopra indicati prevede la realizzazione di un parcheggio, a servizio del campo sportivo comunale e dell'adiacente palestra, da realizzare su area privata ricadente in zona destinata a “Parcheggio” dal Piano Regolatore Generale del Comune di Gravina di Catania ed approvato con D.Dir. Gen. del Dir. Reg. Urb. Dell'A.R.T.A. 7 luglio 2008 i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti. L'area oggetto di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio è censita al N.C.T. al foglio 5 particelle 364,366 e 368, la destinazione attuale dell'area è Parcheggio e tale rimarrà.

Ai sensi dell'art.1.5.2 lett.b del Decreto assessoriale A.R.T.A. n. 271 del 23 dicembre 2021 la variante proposta è esclusa dalla verifica di assoggettabilità Vas, considerato, altresì, che l'area oggetto di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio non fa parte dei siti di Rete Natura 2000. Si precisa che l'area oggetto di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio non esistono zone Sic-Zps e siti Natura 2000 e quindi non è necessario predisporre la Valutazione di Incidenza Ambientale, come prevista dall'art5. del DPR 357/97 e s.m.i.



La riapposizione del vincolo, rimanendo invariata la destinazione a parcheggio, non comporta alcuna modifica nella destinazione urbanistica dell'area rispetto al PRG approvato, pertanto, sotto l'aspetto geologico nulla cambia rispetto allo studio geologico utilizzato per la redazione dello strumento urbanistico vigente.

L'area sulla quale riacadono le particelle oggetto di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio non è sottoposta a vincolo paesaggistico.